



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

***Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia***

**Ordinanza n. 37 del 18 marzo 2026**

***Nuove disposizioni in materia di assistenza alla popolazione interessata dal sisma del 21 agosto 2017 e dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022.***

**Il Commissario Straordinario** per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, Prof. Avv. Marcello Giuseppe Feola, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2026, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2026 al n. 346;

**Visto** il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (decreto-sisma Ischia), recante, tra l'altro, al capo III, disposizioni volte a disciplinare gli interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, la cui realizzazione è demandata ad un Commissario straordinario;

**Visto** l'articolo 1, comma 596, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio per il 2026), il quale prevede che il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

**Visto** il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016;

**Visti** i seguenti articoli del decreto-legge n. 109/2018:

- l'art. 17, comma 3, che prevede che il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia**

- l'art. 18 recante *“Funzioni del Commissario straordinario”* e, in particolare:
  - il comma 1, lett. i bis), secondo cui il Commissario straordinario provvede, tra l'altro, *“(…) alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza (…)”*;
  - il comma 2, alla cui stregua, egli vi provvede *“(…) anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo”*;
  - il comma 4, il quale prevede che *“(…) il Commissario straordinario si avvale dell'Unità tecnica-amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad essa attribuite”*;
- l'art. 24-bis, che dispone che la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla Regione Campania, per la cui approvazione si applica la disciplina di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 123 del 2019, con il parere conclusivo del Commissario Straordinario;

**Tenuto conto** che, per l'anno in corso, il sopra citato art. 1 della legge di bilancio prevede:

- al comma 596, uno stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2026, per le attività di assistenza alla popolazione colpita dal sisma, da destinarsi esclusivamente *“(…) in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione (…)”*, demandando a successive ordinanze commissariali, adottate ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto-sisma *“(…) la disciplina dei criteri, delle modalità, dei termini e delle condizioni per l'assegnazione del correlato contributo, nonché delle procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione (…)”*;
- al comma 598, per le attività di assistenza alla popolazione colpita dall'alluvione, di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2026, demandando ad apposita ordinanza commissariale l'indicazione dei criteri, delle modalità e delle condizioni legittimanti la spettanza dell'aiuto;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

***Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia***

**Considerato** che, essendo trascorsi oltre tre anni dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022 ed essendo ormai ampiamente superata la fase della prima emergenza, si ravvisa la necessità di stabilire i criteri e le modalità e le condizioni legittimanti la spettanza del contributo di autonoma sistemazione per la popolazione alluvionata ("*CAS frana*");

**Viste** le ordinanze del Commissario straordinario e, in particolare:

- l'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022 recante "*Misure per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell'isola di Ischia*";
- l'ordinanza n. 22 del 26 maggio 2023, recante "*Misure per il primo ripristino del tessuto abitativo e produttivo danneggiato dall'evento alluvionale del 26 novembre 2022 e disposizioni sui termini dell'ordinanza n.18 del 31 agosto 2022*";
- l'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023, recante "*Delocalizzazioni degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo*";
- l'ordinanza n. 26 del 25 gennaio 2024, recante "*Nuove disposizioni in materia di assistenza alla popolazione interessata dal sisma del 21 agosto 2017*";
- l'ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024 recante *Disposizioni riguardanti la pianificazione e programmazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Casamicciola Terme, della ricostruzione privata post sisma e post frana e delle delocalizzazioni*;
- l'ordinanza speciale n. 9 del 13 settembre 2024, recante "*Disposizioni integrative delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica*";
- l'ordinanza speciale n. 10 del 30 dicembre 2024 recante *Disposizioni attuative per la disciplina delle procedure di VIA e VInCA negli interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza, in materia di acquisizione del complesso immobiliare Pio Monte della Misericordia e ulteriori disposizioni per accelerare la ricostruzione privata e, in particolare, l'articolo 5*;
- l'ordinanza n. 29 del 14 febbraio 2025, recante *Nuove disposizioni in materia di assistenza alla popolazione interessata dal sisma del 21 agosto 2017 e dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022 e, in particolare, l'articolo 2*;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

***Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia***

- l'ordinanza speciale n. 12 del 30 maggio 2025, recante “*Disposizioni in materia di Contributo di Autonoma Sistemazione e misure varie in materia di ricostruzione privata, pubblica e degli edifici ecclesiastici*”
- l'ordinanza speciale n. 15 del 3 ottobre 2025, recante “*Disposizioni per la riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati dagli eventi sismici mediante interventi di riqualificazione energetica e strutturale a valere sul fondo straordinario di cui all'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2024 convertito con modificazioni in legge 23 maggio 2024, n. 67 e ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione privata*”

**Vista** l'ordinanza del Commissario Delegato n. 17 del 16 febbraio 2024, recante “*Disposizioni in materia di coordinamento e armonizzazione del Contributo di Autonoma Sistemazione e di cessazione dell'assistenza alberghiera in favore della popolazione interessata dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022*”;

**Considerato** che, ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con Decreto del Presidente della Regione Campania n. 256 del 6.10.2025 è stato definitivamente approvato il *Piano di Ricostruzione (PdRi) dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022*, con le relative Norme Tecniche di Attuazione;

**Visto** in particolare l'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del predetto PdRi che distingue le seguenti componenti edificate:

- a) Art. 33 - altri edifici e aggregati;
- b) Art. 34 - edifici e aggregati di interesse culturale;
- c) Art. 35 - edifici e aggregati di valore storico-testimoniale - quartieri baraccati;
- d) Art. 36 - edifici e aggregati con valore di impianto, riparabili/ricostruibili a parità di sedime;
- e) Art. 37 - edifici e aggregati ricostruibili anche con differente sedime;
- f) Art. 38 - edifici e aggregati da delocalizzare;
- g) Art. 39 - altri edifici e aggregati con livello operativo “L4”;

**Considerato** che le sopra richiamate norme della legge di bilancio e la definitiva approvazione del Piano di ricostruzione rendono necessaria l'adozione di una nuova ordinanza al fine di disciplinare



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

***Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia***

criteri, modalità, termini e condizioni del regime di assistenza della popolazione colpita dagli eventi calamitosi, adeguando le disposizioni al nuovo contesto normativo;

**Ravvisata** la necessità di raccordare la disciplina del contributo di autonoma sistemazione (CAS) con il regime dei termini e delle proroghe riguardanti le domande di concessione del contributo di ricostruzione e delocalizzazione, stabiliti dalle ordinanze commissariali speciali nn. 8, 9 e 10 del 2024, nn. 12 e 15 del 2025;

**Considerato** che, in base alle vigenti ordinanze e a quanto previsto dal Piano della Ricostruzione, i soggetti beneficiari del CAS proprietari di edifici diversi da quelli evidenziati con colorazione verde nel Piano Programma di cui all'ordinanza speciale n. 8/2024, sono nelle condizioni di presentare la richiesta di contributo di ricostruzione o delocalizzazione;

**Valutata** l'opportunità, in considerazione del proficuo lavoro finora svolto dall'UTA quale Soggetto attuatore in sostituzione del comune di Casamicciola Terme, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 26/2024, di continuare ad avvalersi di tale supporto anche per l'anno in corso;

**Acquisita** la disponibilità della predetta Unità a continuare a svolgere le funzioni amministrative di supporto alla Struttura Commissariale per il corrente anno;

**Tenuto conto** che la stima presunta del costo relativo alla prosecuzione delle misure assistenziali conseguenti ai richiamati eventi calamitosi per l'anno in corso, secondo le modalità previste dal presente provvedimento, è pari a € 5,8 milioni di euro, corrispondenti alle risorse finanziarie stanziare nelle contabilità speciali intestate al Commissario Straordinario in virtù dell'art. 1, commi 596 e 598, della legge di bilancio 2026;

**DISPONE**

**Articolo 1**

***(Valore delle premesse e oggetto del provvedimento)***

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. La presente ordinanza detta disposizioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 21 agosto 2017 e dall'evento alluvionale del 26 novembre 2022, verificatisi nei comuni dell'isola di Ischia, riguardanti:



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

***Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia***

- a) criteri, modalità, termini e condizioni per l'assegnazione, nonché le relative procedure per la concessione ed erogazione del contributo di cui all'art. 18, comma 1, lett. i-bis) del decreto-legge n. 109/2018, così come integrato dal comma 596 dell'art. 1 della legge di bilancio 2026;
  - b) criteri, modalità, termini e condizioni per l'assegnazione, nonché le relative procedure per la concessione ed erogazione, del contributo previsto dal comma 598 dell'art. 1 della legge di bilancio 2026;
  - e) l'affidamento all'Unità Tecnica Amministrativa (UTA) di cui all'art. 18, comma 4, del decreto-legge n. 109/2018, delle funzioni di Soggetto Attuatore degli interventi di cui alle lett. a) e b) in sostituzione del Comune di Casamicciola Terme.
3. Le disposizioni contenute nelle ordinanze del Commissario Straordinario n. 26/2024, n. 29/2025 e dall'ordinanza del Commissario Delegato n. 17/2024, continuano ad applicarsi, unitamente ai precedenti provvedimenti ivi richiamati, per quanto non diversamente disposto nella presente ordinanza.

**Articolo 2**

***(Contributo di autonoma sistemazione in favore della popolazione terremotata - "CAS sisma")***

1. Fino alla definitiva cessazione della gestione straordinaria commissariale, il contributo di cui all'art. 2 delle ordinanze del Commissario Straordinario n. 26/2024 e n. 29/2025, continua ad essere riconosciuto alle condizioni e con le modalità ivi previste, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo, purché l'immobile danneggiato, destinato ad abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma, abbia formato o possa ancora formare oggetto di domanda di contributo per gli interventi di ricostruzione, con miglioramento o adeguamento sismico, ovvero di delocalizzazione.
2. Agli effetti di cui al comma 1, spetta il CAS-sisma al nucleo familiare che:
  - a) abbia presentato, in base alle disposizioni dettate dalle ordinanze commissariali vigenti, la domanda di definizione dell'istanza di condono pendente sull'immobile adibito ad abitazione al momento del sisma entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia**

- b) abbia presentato, in base alle disposizioni dettate dalle ordinanze commissariali vigenti, la domanda di contributo per la ricostruzione dell'immobile adibito ad abitazione al momento del sisma e classificato ai sensi dell'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Ricostruzione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza;
  - c) abbia presentato, in base alle disposizioni dettate dalle ordinanze commissariali vigenti, la domanda di contributo per la ricostruzione dell'immobile adibito ad abitazione al momento del sisma e classificato ai sensi degli articoli 34 e 35 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Ricostruzione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza;
  - d) abbia presentato, in base alle disposizioni dettate dalle ordinanze commissariali vigenti, la domanda di contributo per la ricostruzione dell'immobile adibito ad abitazione al momento del sisma e classificato ai sensi degli articoli 36, 37 e 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Ricostruzione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza;
  - e) abbia presentato, in base alle disposizioni dettate dalle ordinanze commissariali vigenti, la domanda di contributo per la delocalizzazione dell'immobile adibito ad abitazione al momento del sisma e classificato ai sensi dell'art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Ricostruzione, nelle more dell'adozione dell'ordinanza sulle delocalizzazioni.
3. Su motivata istanza degli interessati, da presentarsi entro i termini di cui al presente comma, potrà essere concesso un differimento non superiore a 60 giorni per la presentazione delle domande di cui alle precedenti lettere da b) ad e), qualora la richiesta di contributo, per la propria unità immobiliare, sia subordinata a un intervento unitario. Scaduto il termine il Commissario adotta gli opportuni provvedimenti per la nomina di un Commissario ad acta che agisce in sostituzione dei titolari dell'intervento
4. Entro il 30 giugno 2026, i soggetti legittimati di cui ai commi precedenti presentano ai Soggetti Attuatori di cui all'art. 4, e per conoscenza alla Struttura Commissariale, una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, sulla base del modello allegato, riguardante i componenti del nucleo familiare - alla data della domanda-sottoscritta dai medesimi, o da chi ne fa le veci, in cui, oltre al possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 attestano di:
- a) non avere la disponibilità, nel territorio dell'isola d'Ischia, di una stabile sistemazione alloggiativa, a titolo di proprietà, usufrutto o diritto reale di abitazione, o comunque a titolo



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia**

gratuito, idonea all'uso per il nucleo familiare, ovvero che tale immobile risultava già locato o concesso in comodato con atto regolarmente registrato in data anteriore al 21 agosto 2017, ovvero comunque risulti ad altro titolo legittimamente occupato; non rientra nella nozione di stabile soluzione alloggiativa a titolo gratuito quella assicurata in forza di un contratto di comodato di cui agli artt. 1803 e seguenti del codice civile;

- b) non aver fatto rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata dal sisma;
  - c) aver continuato a risiedere e domiciliare nell'isola d'Ischia anche dopo il 21 agosto 2017;
  - d) non aver venduto l'abitazione inagibile, sgomberata a causa del sisma, in data antecedente al ripristino delle condizioni di agibilità, salvo che per effetto dell'applicazione dell'ordinanza n. 24/2023 e successive modifiche e integrazioni;
  - e) aver presentato o essere ancora nei termini per presentare la domanda di ricostruzione o delocalizzazione dell'immobile adibito ad abitazione al momento del sisma, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3.
  - f) Decadono dal diritto al contributo, dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, coloro che non abbiano o non abbiano più i requisiti previsti dal comma 1, dal comma 2 lett. a), b), c), d), e), dal comma 3 e dal comma 4 lett. a), b), c), d), e).
5. Ai beneficiari del CAS-sisma che, alla data del 30 giugno 2026, non abbiano presentato la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 4, è sospesa l'erogazione del contributo. Il contributo sarà ripristinato al momento della presentazione della suddetta dichiarazione, senza corresponsione di arretrati.

La parziale o incompleta compilazione della dichiarazione comporta la sospensione del contributo sino all'avvenuta integrazione documentale. Una volta regolarizzata la richiesta con la presentazione della documentazione completa, il contributo sarà ripristinato e si provvederà alla corresponsione delle somme maturate e non corrisposte a decorrere dalla data della sospensione.

6. I Soggetti Attuatori cui all'articolo 4 provvedono all'istruttoria di tutte le richieste pervenute entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di cui al comma



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

***Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia***

4. Fino allo spirare del predetto termine di 120 giorni, i Soggetti Attuatori sono autorizzati ad erogare il CAS sulla base delle dichiarazioni presentate e delle istruttorie fino a quel momento effettuate.
7. È comunque preclusa la presentazione di nuove istanze per la richiesta di CAS sisma, salvo le motivate eccezioni su richiesta del Sindaco del comune interessato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29/2025.

**Articolo 3**

***(Contributo di autonoma sistemazione in favore della popolazione alluvionata - "CAS frana")***

1. È confermata l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione, denominato "CAS frana", fino alla data del 31 dicembre 2026. Il beneficio resta disciplinato, quanto alle condizioni e alle modalità oltre che dalla presente ordinanza, da quanto previsto dall'art. 2 dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 17/2024 e dalla successiva Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29/2025, in quanto compatibili.
2. Agli effetti di cui al comma 1, spetta il CAS-frana al nucleo familiare che:
  - a) abbia presentato, in base alle disposizioni dettate dalle ordinanze commissariali vigenti, la domanda di definizione dell'istanza di condono pendente sull'immobile adibito ad abitazione al momento della frana entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza;
  - b) abbia presentato, in base alle disposizioni dettate dalle ordinanze commissariali vigenti, la domanda di contributo per la ricostruzione dell'immobile adibito ad abitazione al momento della frana e classificato ai sensi dell'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Ricostruzione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza;
  - c) abbia presentato, in base alle disposizioni dettate dalle ordinanze commissariali vigenti, la domanda di contributo per la ricostruzione dell'immobile adibito ad abitazione al momento della frana e classificato ai sensi degli articoli 34 e 35 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Ricostruzione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza;
  - d) abbia presentato, in base alle disposizioni dettate dalle ordinanze commissariali vigenti, la domanda di contributo per la ricostruzione dell'immobile adibito ad abitazione al momento



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia**

della frana e classificato ai sensi degli articoli 36, 37 e 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Ricostruzione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza;

- e) abbia presentato, in base alle disposizioni dettate dalle ordinanze commissariali vigenti, la domanda di contributo per la delocalizzazione dell'immobile adibito ad abitazione al momento della frana e classificato ai sensi dell'art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Ricostruzione, nelle more dell'adozione dell'ordinanza sulle delocalizzazioni;
  - f) Fuori dai casi di cui all'art. 38 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Ricostruzione, qualora l'inagibilità è legata a fattori di rischio esterno, la cui risoluzione è subordinata ad interventi di competenza pubblica, permane il diritto al CAS fino all'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza.
3. Su motivata istanza degli interessati, da presentarsi entro i termini di cui al presente comma, potrà essere concesso un differimento non superiore a 60 giorni per la presentazione delle domande di cui alle precedenti lettere da b) ad e), qualora la richiesta di contributo, per la propria unità immobiliare, sia subordinata a un intervento unitario. Scaduto il termine il Commissario adotta gli opportuni provvedimenti per la nomina di un Commissario ad acta che agisce in sostituzione dei titolari dell'intervento
4. Entro il 30 giugno 2026, i soggetti legittimati di cui ai commi precedenti presentano ai Soggetti Attuatori di cui all'art. 4, e per conoscenza alla Struttura Commissariale, una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, sulla base del modello allegato, riguardante i componenti del nucleo familiare - alla data della domanda-sottoscritta dai medesimi, o da chi ne fa le veci, in cui, oltre al possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 attestano di:
- a) non avere la disponibilità, nel territorio dell'isola d'Ischia, di una stabile sistemazione alloggiativa, a titolo di proprietà, usufrutto o diritto reale di abitazione, o comunque a titolo gratuito, idonea all'uso per il nucleo familiare, ovvero che tale immobile risultava già locato o concesso in comodato con atto regolarmente registrato in data anteriore al 26 novembre 2022, ovvero comunque risulti ad altro titolo legittimamente occupato; non rientra nella nozione di stabile soluzione alloggiativa a titolo gratuito quella assicurata in forza di un contratto di comodato di cui agli artt. 1803 e seguenti del codice civile;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia**

- b) non aver fatto rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata dalla frana;
  - c) aver continuato a risiedere e domiciliare nell'isola d'Ischia anche dopo il 26 novembre 2022;
  - d) non aver venduto l'abitazione inagibile, sgomberata a causa della frana, in data antecedente al ripristino delle condizioni di agibilità, salvo che per effetto dell'applicazione dell'ordinanza n. 24/2023 e successive modifiche e integrazioni;
  - e) aver presentato o essere ancora nei termini per presentare la domanda di ricostruzione o delocalizzazione dell'immobile adibito ad abitazione al momento della frana, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3.
  - f) Decadono dal diritto al contributo, dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, coloro che non abbiano o non abbiano più i requisiti previsti dal comma 1, dal comma 2 lett. a), b), c), d), e), dal comma 3 e dal comma 4 lett. a), b), c), d), e).
5. Ai beneficiari del CAS-frana che, alla data del 30 giugno 2026, non abbiano presentato la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 4, è sospesa l'erogazione del contributo. Il contributo sarà ripristinato al momento della presentazione della suddetta dichiarazione, senza corresponsione di arretrati.
- La parziale o incompleta compilazione della dichiarazione comporta la sospensione del contributo sino all'avvenuta integrazione documentale. Una volta regolarizzata la richiesta con la presentazione della documentazione completa, il contributo sarà ripristinato e si provvederà alla corresponsione delle somme maturate e non corrisposte a decorrere dalla data della sospensione.
6. I Soggetti Attuatori cui all'articolo 4 provvedono all'istruttoria di tutte le richieste pervenute entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4. Fino allo spirare del predetto termine di 120 giorni, i Soggetti Attuatori sono autorizzati ad erogare il CAS sulla base delle dichiarazioni presentate e delle istruttorie fino a quel momento effettuate.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

***Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia***

7. È comunque preclusa la presentazione di nuove istanze per la richiesta di CAS frana, salvo le motivate eccezioni su richiesta del Sindaco del comune interessato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29/2025.

**Articolo 4**

***(Soggetti Attuatori)***

1. Fino alla definitiva cessazione della gestione straordinaria commissariale, l'Unità Tecnica Amministrativa (UTA), di cui all'art. 18, comma 4, del decreto-legge n. 109/2018 prosegue, quale Soggetto Attuatore in luogo del comune di Casamicciola Terme, l'attività istruttoria di verifica dei presupposti per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 e provvede alla liquidazione della relativa spesa, alle condizioni e con le modalità stabilite da apposita Convenzione.
2. Ai fini di cui al precedente comma, continuano ad applicarsi: a) l'art. 3, commi 4, 5, e 6, nonché l'art. 4, commi 3 e 4, dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 26/2024; b) l'art. 3, commi 2 e 5 dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 17/2024.
3. I comuni di Lacco Ameno e Forio continuano ad assolvere alla funzione di Soggetto Attuatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 3 dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 29/2025.
4. Il Comune di Serrara Fontana continua ad assolvere alla funzione di Soggetto Attuatore ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 17/2024.

**Articolo 5**

***(Verifiche e modalità di recupero del contributo indebitamente erogato)***

1. I controlli sulla regolarità, completezza e veridicità della documentazione prodotta dai richiedenti le misure di cui gli artt. 2 e 3, nonché le modalità di recupero del contributo indebitamente erogato continuano ad essere disciplinati dall'art. 5 dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 29/2025.

**Articolo 6**

***(Risorse finanziarie ed erogazione delle somme)***



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

***Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia***

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, finalizzati all'erogazione dei contributi per l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 2017 e dall'alluvione del 2022 si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 109/2018, così come incrementate, rispettivamente di 4 milioni di euro e di 1,8 milioni di euro, dall'art. 1, commi 596 e 598, della legge di bilancio 2026.

**Articolo 7**

***(Pubblicazione)***

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, al Dipartimento Casa Italia, alla Prefettura di Napoli, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, ai Sindaci dei Comuni dell'isola di Ischia, all'UTA e agli altri soggetti destinatari delle relative disposizioni, ed è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.
2. La presente ordinanza è pubblicata sul sito web istituzionale del Commissario Straordinario: <https://sismaischia.it>, nell'albo pretorio dei Comuni dell'isola di Ischia ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Il Commissario Straordinario  
*Prof. Avv. Marcello G. Feola*